



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016



FONDAZIONE DELL'ORDINE
DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

*Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per
Responsabili ed Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione*

Ripercussioni sull'attività dei CSP e
CSE oltre che degli RSPP e dei
formatori in materia di sicurezza

Arch. Elisabetta Mioni
Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza
12 Dicembre 2016



Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

*Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per
Responsabili ed Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione*

...e disposizioni modificative agli Accordi del
21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori e
del 22/2/2012 sull'abilitazione degli
operatori di particolari attrezzature di
lavoro.



Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016



*Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per
Responsabili ed Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione*

*e disposizioni modificative agli Accordi del 21/12/2011 sulla
formazione dei lavoratori e del 22/2/2012 sull'abilitazione
degli operatori di particolari attrezzature di lavoro.*

E' evidente che, benché nell'intestazione dell'Accordo si fa riferimento alla formazione degli RSPP e ASPP, nel testo vengono precisate modifiche agli Accordi del 21/12/2011 e del 22/2/2012 e modifiche al D. Lgs. n. 81/2008

Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione e disposizioni modificative agli Accordi del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori e del 22/2/2012 sull'abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro.

Allegato A “regole generali”

Allegato I “classi di laurea per l'esonero”

Allegato II “requisiti per la formazione e-learning”

Allegato III “sistemi di crediti formativi”

Allegato IV “progettazione ed erogazione corsi<2

Allegato V “tabella riassuntiva”



Allegato I



Elenco delle classi di laurea per l'esonero della frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. [32 comma 2 primo periodo del d.lgs 81/2008](#)

art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs 81/2008

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.



Allegato A punto 1 → Allegato I



Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

4/S Architettura e Ingegneria edile

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica

26/S Ingegneria biomedica

27/S Ingegneria chimica

28/S Ingegneria civile

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):

L7 Ingegneria civile e ambientale

L8 Ingegneria dell'informazione

L9 Ingegneria Industriale

L17 Scienze dell'architettura

L23 Scienze e tecniche dell'edilizia

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):

4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale



Allegato A punto 2



Soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento:

- a) **le Regioni e le Province autonome** di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) **gli Enti di formazione accreditati** in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) **le scuole di dottorato** aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) **l'INAIL**;
- g) il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) amministrazione della **Difesa**;



Allegato A punto 2



Soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento:

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della P.A. dislocato sia a livello Centrale che a livello periferico:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'interno: Dip. per affari interni e territoriali e Dip. pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli OO.PP. quali definiti all'art. 2 c. 1 lett. e), del D. Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.



Allegato A



12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione ssl

In **tutti i corsi** obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal d.l.

6/3/2013 sulla **qualificazione dei formatori** in vigore dal 18/3/2014.



Allegato A



9.1 Modifiche all'Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008.

➔ L'Allegato XIV è stato modificato nel senso che **l'aggiornamento dei CSP e CSE può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari** senza alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (prima era limitato a 100). In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che ha realizzata l'iniziativa



Allegato II



Requisiti e specifiche per lo svolgimento della
formazione su salute e sicurezza
in modalità e-learning

A. Requisiti di carattere organizzativo:

- Requisiti del soggetto formatore
- Sede e struttura organizzativa
- Profili di competenza per la didattica (responsabile, coordinatore, personale tecnico)
- Help desk tecnico e didattico



Allegato II



Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning

B. Requisiti e specifiche di carattere tecnico

Possesso di sistema di gestione della formazione e-learning in grado di monitorare e di certificare:

- Lo svolgimento ed il compimento delle attività didattiche per ogni utente;
- La partecipazione attiva del docente;
- La tracciabilità
- La regolarità e la progressività dell'utilizzo del sistema
- Modalità di superamento dei test intermedi e finali



Allegato II



Requisiti e specifiche per lo svolgimento della
formazione su salute e sicurezza
in modalità e-learning

B. Profili di competenze per a gestione didattica e tecnica

Responsabile/coordinatore scientifico del corso = formatore ssl

Mentor/tutor di contenuto = esperto dei contenuti + formatore ssl

Tutor di processo = facilitatore e verificatore dell'utilizzo della piattaforma

Sviluppatore della piattaforma = garantisce la gestione tecnica della piattaf.



Allegato II



Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning

C. Documentazione

- | | |
|--|--|
| a. Programma | g. Competenze e titoli di ingresso |
| b. Modalità di erogazione | h. Modalità di tracciamento delle attività formative |
| c. Nome responsabile / coordinatore... | i. Tempo di disponibilità min/max |
| d. Nomi relatori / docenti | j. Modalità di verifica dell'apprendimento |
| e. Scheda tecnica della piattaforma | |
| f. Modalità di iscrizione | |



Allegato A



Rispetto ai 3 moduli che compongono il corso RSPP per quanto riguarda la durata si evidenzia una variazione soltanto nel programma del modulo B. Rimangono invariati il modulo A e C.

MODULI	DURATA PRE-ACCORDO 07/07/2016	DURATA ACCORDO 07/07/2016
MODULO A (corso base)	28 ORE	28 ORE
MODULO B (corso di approfondimento rischi)	Da 12 a 68 ORE in relazione al macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda	Modulo di 48 ORE comune per tutte le attività Ulteriori moduli di specializzazione nei casi di cui alla tabella successiva (ulteriori 12 o 16 ORE per ogni specializzazione)
MODULO C (corso di specializzazione solo RSPP)	24 ORE	24 ORE



Allegato A punto 6.2



Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Come il modulo A anche il modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP (**architetti ed ingegneri sono esonerati**)

Il modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca	A- Agricoltura, Silvicultura e Pesca	12 ore
Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni	B - Estrazione di minerali da cave e miniere F – Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP3 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP4 Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore



Allegato A



MACROCATEGORIA	Rif. codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria	MODULO COMUNE (ore)	MODULO SPECIALIZ.	DURATA (ore)	DURATA TOTALE (ore)
Agricoltura - Pesca	A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	48	Modulo B-SP1	12	60
Cave – Costruzioni	B – Estrazione minerali da cave e miniere F – Costruzioni	48	Modulo B-SP2	16	64
Sanità residenziale	Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)	48	Modulo B-SP3	12	60
Chimico - Petrolchimico	C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)	48	Modulo B-SP4	16	64



Allegato A punto 6.2



Nel programma del modulo B-SP2 si noti la presenza di argomenti tipici del corso per coordinatori della sicurezza nei cantieri, come ad esempio i piani di sicurezza. Questa novità è importante in relazione alla possibilità per l'RSPP che abbia seguito questo modulo, di essere esentato dalla frequenza di una parte del programma del corso per coordinatori.

Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore)

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri
Il piano operativo di sicurezza (POS)
Cenni sul PSC e PSS
Cave e miniere
Dispositivi di protezione individuali
Cadute dall'alto e opere provvisorie
Lavori di scavo
Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
Rischio meccanico: macchine e attrezzature
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri
Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni
Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri
Attività su sedi stradali



Allegato A punto 6.3



Il modulo C è il corso di specializzazione per RSPP

La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

Il modulo deve consentire ai RSPP di acquisire le **conoscenze/abilità RELAZIONALI e GESTIONALI** per:

- Progettare e gestire **processi formativi**
- **Pianificare, gestire e controllare le misure tecniche organizzative e procedurali di sicurezza** attraverso i **sistemi di gestione della sicurezza**
- Utilizzare **forme di comunicazione** adeguate a favorire la partecipazione e collaborazione dei soggetti del sistema di sicurezza.



Allegato III



Attuazione dell'art. 32 comma 1 lettera c) legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013

Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all' articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati...



Allegato III



Attuazione dell'art. 32 comma 1 lettera c) legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013

- ✓ Misure di semplificazione in materia di formazione degli ASPP e RSPP (fonte normativa - jobs act)
- ✓ Agli RSPP e ASPP è riconosciuto **un credito formativo** da far valere per tutti i percorsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la durata ed i contenuti che si sovrappongono alla formazione ed aggiornamento ricevuti.
- ✓ Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.



Allegato III



Attuazione dell'art. 32 comma 1 lettera c) legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013

Seguono le tabelle indicanti gli **esoneri** di cui

- gli RSPP e ASPP
- i coordinatori per la sicurezza
- i datori di lavoro RSPP
- gli RLS
- i lavoratori, dirigenti e preposti

formati secondo il D. Lgs. n. 81/2008 possono usufruire se vogliono frequentare corsi previsti per altre figure.



Allegato IV



Attuazione dell'art. 32 comma 1 lettera c) legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013

tabella riassuntiva dei criteri e delle modalità di formazione e di aggiornamento dei:

- datori di lavoro RSPP - RSPP e ASPP
- RLS
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Addetto primo soccorso
- Addetto prevenzione incendi - coordinatore per la sicurezza



Allegato III



FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	<u>RSPP con Modulo A</u> PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
		<u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> o <u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune</u> <u>e Modulo B Specialistico SP2</u> PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore			
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE



Allegato III



FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RSPP Moduli A + B + C	RSPP esonerato Modulo C	CSP/CSE	DL 16 ore	DL 32 ore	DL 48 ore
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	PARZIALE					
		Credito: Modulo A - 28 ore Modulo B3 - 60 ore (accordo 26.1.2006) o Modulo B Comune Modulo B-SP2 Necessaria frequenza: Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 Modulo C	FREQUENZA	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE



Allegato III



FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP Formazione Modulo A + B + C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP con esonero art. 32	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonomato RSPP - 16 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE



Allegato III



Riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ore	DL 6 ore	DL 10 ore	DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ore	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d. lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE



Allegato A punto 9



Aggiornamento RSPP

L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra nella dimensione della **life long learning** cioè della **formazione continua** nell'arco della vita lavorativa.

L'aggiornamento non deve essere di carattere generale ma trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.



Allegato A punto 9



Aggiornamento RSPP

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in

- 20 ore per ASPP,
- **40 ore per RSPP**

L'aggiornamento non è più modulato con durate diverse in funzione dei codici ATECO di riferimento come avveniva in precedenza.



Allegato A punto 9



Aggiornamento RSPP

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia **distribuito** nell'arco temporale del quinquennio.

È consentito, per tutto il monte ore, in modalità **e-learning**.

Può essere ottemperato anche per mezzo di **seminari e convegni** che trattino materie o contenuti in linea con quanto indicato, per un numero di ore non superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento previste.



Allegato A punto 9



Aggiornamento RSPP – CSE - Formatore

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.

Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.



Allegato A punto 9



Aggiornamento **RSPP – CSE – Formatore**

Si istituisce la **trippla valenza della formazione** di aggiornamento prevista dall'Accordo:

→ Le ore di formazione di aggiornamento effettuate saranno valide per gli RSPP/ASPP, per i formatori per la sicurezza sul lavoro di cui al D.M. 06/03/2013 e per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri.



Allegato A punto 9



Aggiornamento **RSPP – CSE – Formatore**

9.1 Modifiche all'Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008.

➔ L'Allegato XIV è stato modificato nel senso che **l'aggiornamento dei CSP e CSE può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari** senza alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (prima era limitato a 100). In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che ha realizzata l'iniziativa



Allegato A punto 9



Aggiornamento RSPP – CSE – Formatore

→ È intuibile che anche la partecipazione a corsi di **aggiornamento per professionisti antincendio** di cui al D. Leg.vo 139/2006, data la qualifica estremamente specifica di tali figure, **non abbia validità** ai fini della formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP. In questo caso il legislatore non si riferisce tuttavia esplicitamente a tali corsi in quanto giuridicamente di competenza del Ministero dell'Interno.



Allegato A punto 10



Aggiornamento RSPP – CSE –Formatore

L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale dalla conclusione del modulo B comune.

Per i soggetti esonerati (architetti ed ingegneri) decorre da:

- Dalla data di entrata in vigore del d.lgs 81/2008 cioè dal 15/05/2008
- Dalla data di conseguimento della laurea se avvenuta dopo il 15/05/2008



Allegato A punto 10



Aggiornamento RSPP – CSE –Formatore

L'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, non fa venire meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti

Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di tornare ad eseguire la funzione esercitata.



Allegato A punto 10



Aggiornamento RSPP – CSE –Formatore

L'assenza della partecipazione ai corsi di aggiornamento per il CSE comporta la perdita del credito formativo necessario per il mantenimento della qualifica. Ad esempio se un CSE non completa il monte ore totale di 40 ore di aggiornamento previsto, alla scadenza dei 5 anni perde l'abilitazione all'esercizio della sua funzione ma, nel momento in cui completa l'aggiornamento partecipando alle ore mancanti, può ritornare ad eseguire la funzione esercitata.



Allegato A punto 10



Aggiornamento RSPP – CSE -Formatore

Secondo il principio di “life long learning” per mantenere l’abilitazione è necessario che

in ogni istante della vita lavorativa

RSPP e ASPP dimostrino di avere partecipato nei 5 anni precedenti, a corsi di formazione di aggiornamento per un numero totale di ore non inferiore rispettivamente a 40 ore e 20 ore



Allegato A punto 10



Aggiornamento RSPP – CSE -Formatore

Resta inteso che, in analogia a quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata (come CSE), **tale funzione deve ritenersi NON ESERCITABILE se non viene completato l'aggiornamento** riferito al periodo indicato dalle norme (quinquennio).

Allegato V

Criteri di formazione corsi di formazione BASE

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	soggetti indicati nell'accordo n. 223 e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo per Modulo 1 e 2
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrochimico)	soggetti indicati all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. 81/2008 - allegato XIV	No	ope legis	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	simulazione e test	modulo teorico 60 modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico



Allegato V

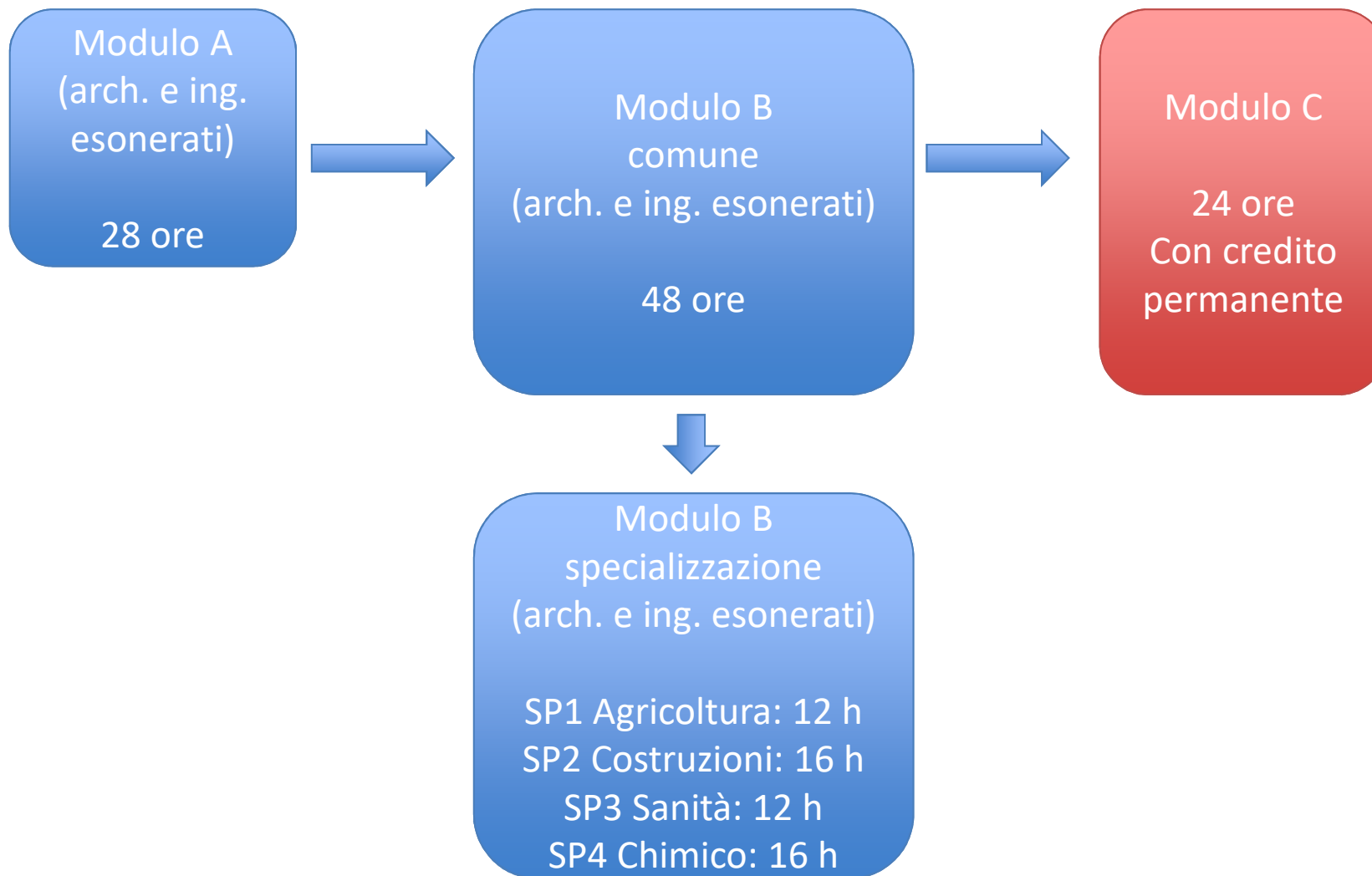
Criteri di aggiornamento



SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223 21dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	40 ore /	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
COORDINATORE SICUREZZA	d.lgs. 81/2008 art. 98 allegato XIV	40 ore No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si

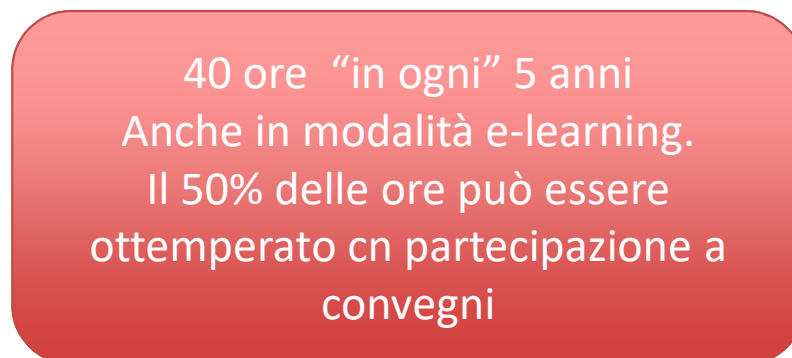
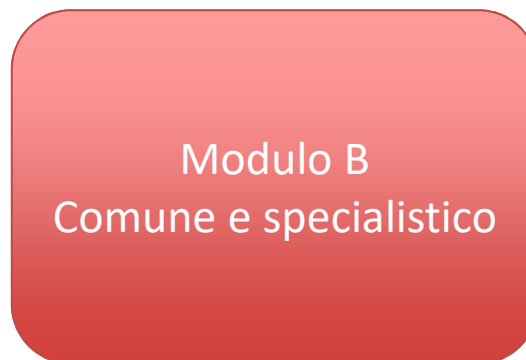


Il percorso RSPP





Aggiornamento RSPP





ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016



FONDAZIONE DELL'ORDINE
DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

DOMANDE????
DUBBI???

Ripercussioni sull'attività dei CSP e
CSE oltre che degli RSPP e dei
formatori in materia di sicurezza